ASSOCIAZIONE COMUNITÀ IL CARRO ETS

STATUTO

1. Costituzione

È costituita un'Associazione denominata "Associazione Comunità Il Carro - Ente del Terzo Settore (o *ETS*)", promossa con riferimento alle esperienze maturate nell'ambito del Movimento Fede e Luce.

2. Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Via Nazzareno Strampelli 174, 00134, Roma. La sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

3. Scopo dell'Associazione

- 3.1. L'Associazione svolge in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) e c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177 (o *Codice del Terzo Settore*) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale realizzando iniziative volte a promuovere la persona con disabilità intellettiva, per favorirne l'integrazione sociale, lavorativa, culturale e religiosa, nonché le eventuali attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui sopra ai sensi della normativa applicabile. In particolare, l'Associazione realizza iniziative di sostegno, accoglienza, formazione e animazione riferite alle esigenze delle persone con disabilità intellettive, soprattutto se in condizioni di gravità, e delle loro famiglie.
- 3.2. Pertanto, nell'ambito del suddetto scopo associativo e/o in connessione col medesimo:
 - a) può promuovere e gestire case-famiglia, comunità alloggio, centri ricreativi ed educativi residenziali e non;
 - b) può organizzare soggiorni speciali, attività varie di animazione, gruppi di incontro e ogni altra iniziativa volta a favorire la socializzazione delle persone con disabilità intellettive;
 - c) può organizzare pellegrinaggi, convegni, congressi, fiere e manifestazioni di ogni natura;
 - d) può promuovere e gestire ricerche, studi, seminari e corsi formativi sulle tematiche inerenti alle disabilità intellettive:
 - e) può promuovere laboratori protetti e integrati, attività artigianali, agricole, o di altro tipo, finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
 - f) può svolgere anche tutte le azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche delle proprie attività, nonché volte a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle medesime.

4. Risorse umane

- 4.1. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si serve in primo luogo dell'impegno gratuito e volontario dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti di quanto necessario al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 4.2. L'Associazione, inoltre, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. Associati

- 5.1. Può chiedere l'ammissione all'Associazione chiunque ne condivida l'ispirazione e i valori e intenda contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento degli scopi associativi. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e cura l'annotazione sul libro degli associati.
 - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 - Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.5.
- 5.2. Il diritto di partecipare all'Associazione è legato alla persona dell'associato, motivo per cui è strettamente personale, non è collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non trasferibile a nessun titolo.
- 5.3. Ogni associato ha diritto di partecipare all'Assemblea degli associati e, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di votare in Assemblea così come previsto dal successivo Articolo 8.3, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Gli associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- 5.4. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 giorni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione. L'accesso ai suddetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: la richiesta da parte dell'associato deve contenere la motivazione della richiesta e quali libri si intende visionare. Se la richiesta riguarda documenti che contengono dati personali ai sensi della vigente normativa in tema di tutela della privacy, l'Associazione potrà concedere la lettura previo consenso scritto della/e persone interessate o rendendo tali dati anonimi. In nessun caso potrà essere concessa la lettura di libri sociali o altri documenti che contengono riferimenti a dati degli utenti, dei loro familiari, o dati sensibili di altri associati o dipendenti.

- 5.5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di associato:
 - a) chi comunichi al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di concludere il proprio rapporto con l'Associazione;
 - b) chi, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini tra gli associati;
 - c) chi non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto, oppure le deliberazioni correttamente assunte dagli organi associativi competenti;
 - d) chi, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - e) chi compia azioni in qualsiasi modo contrastanti o anche contraddittorie nei confronti dello spirito, degli scopi, dei principi dell'Associazione.
- 5.6. Salvo il caso di recesso di cui alla lettera a) sopra, spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge o del presente statuto legittimano l'esclusione dell'associato e provvedere di conseguenza. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può richiedere per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione che venga convocata una riunione per riesaminare la propria posizione, inviando allo stesso tutta la documentazione che ritiene utile per la deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione riesamina quindi la richiesta dell'associato e delibera discrezionalmente, motivando la decisione nel libro dei verbali del Consiglio. Nel caso in cui la richiesta di riesame abbia esito negativo, l'associato può chiedere che sulla sua esclusione decida l'Assemblea degli Associati alla prima adunanza utile, inviando una richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Risorse economiche e Patrimonio

- 6.1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse eventualmente svolte e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.
- 6.2. Il Consiglio di Amministratore può deliberare la costituzione di apposite riserve straordinarie o patrimoni destinati ad uno specifico affare al fine di perseguire particolari scopi associativi o per coprire specifici rischi o oneri futuri.

7. Esercizio sociale e Bilancio

- 7.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere il bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato all'Assemblea degli associati entro il 30 giugno di ogni anno.
 Oltre al bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve presentare all'Assemblea una relazione
 - sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento alle attività svolte e alle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 7.2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 7.3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- 7.4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o nel caso in cui ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati.

8. Assemblea degli associati

- 8.1. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, se non nominato o assente, dal consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale che sarà sottoscritto dallo stesso Presidente e da un segretario nominato dall'Assemblea e che sarà riportato in apposito libro.
- 8.2. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione così come dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori devono convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, per sottoporre agli associati il progetto di bilancio, e comunque ogni qualvolta ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata nella modalità più idonea a favorire la massima partecipazione, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato – purché i relativi recapiti presso cui effettuare la convocazione siano stati comunicati da quest'ultimo all'Associazione, anche in caso di modifica, e risultino di conseguenza acquisiti agli atti – e comunque mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

8.3. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, purché regolarmente convocata, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifiche allo Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati, mentre hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. Ciascun associato avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, nei limiti previsti dalla legge. Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se è presente (o validamente rappresentata) la totalità degli associati e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dei relativi argomenti.

8.4. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e laddove previsto il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o da un decimo degli associati, a seconda del caso;
- h) delibera sul ricorso dell'associato in caso di esclusione come previsto dall'Articolo 5.6;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- 8.5. L'Assemblea può svolgersi, qualora circostanze particolari lo richiedano e sia indicato nell'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

9. Consiglio di Amministrazione

- 9.1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. È composto dai tre agli undici membri scelti tra gli associati, i quali non percepiscono per l'incarico compenso alcuno. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.
- 9.2. Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e per il compimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento dello scopo dell'Associazione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza dell'Assemblea degli associati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) deliberare la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
 - b) determinare il programma di attività dell'Associazione;
 - c) predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
 - d) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza degli associati;
 - e) curare la tenuta dei libri o registri obbligatori.
- 9.3. Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vicepresidenti e può delegare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati.
- 9.4. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai

sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica; oppure
- b) quando interviene la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi in carica, e comunque tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati previamente informati della riunione, purché nessuno si opponga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.
- 9.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura di un segretario nominato dallo stesso Consiglio, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, che viene riportato su un apposito libro.

10. Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione, anche in sede amministrativa e giudiziaria spettano, a seconda dei casi: al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

11. Organo di Controllo

- 11.1. Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decida l'Assemblea degli associati, l'Associazione nomina un organo di controllo e/o un revisore. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi.
 - L'organo di controllo potrà anche esercitare le funzioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ferma l'iscrizione nell'apposito Albo del numero minimo di membri richiesto tempo per tempo e salvi i casi in cui ciò non sia consentito ai sensi di legge. Il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.
- 11.2. Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.
 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e presenta, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, una propria relazione accompagnatoria e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività dell'Associazione o su determinati affari.

11.3. Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

12. Scioglimento

- 12.1. In ogni caso di scioglimento della Associazione, si applicano le norme di legge. In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, la liquidazione è curata dal Consiglio di Amministrazione, che cura altresì la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea e dall'Articolo 12.2 che segue.
- 12.2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, su indicazione dell'Assemblea degli associati ad un altro ente del terzo settore che abbia medesime finalità (interventi a favore di persone con disabilità intellettiva) e ispirazione (valori di inclusione, fraternità e accoglienza), secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

13. Risoluzione dei conflitti

Nel caso di conflitti tra associati, o tra associati e Associazione, la loro risoluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto di tre membri, e nominati come segue:

- uno ciascuno dalle parti in causa;
- il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

14. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in particolare quelle in materia di Enti del Terzo Settore.